

Bruxelles, 13 febbraio 2020
(OR. en)

6034/20

AGRI 56
AGRIORG 13
AGRIFIN 15
DELECT 21

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	13 febbraio 2020
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2020) 672 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 13.2.2020 recante rettifica del regolamento delegato (UE) 2019/934 per quanto attiene alle disposizioni transitorie relative alla commercializzazione delle scorte di prodotti vitivinicoli

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2020) 672 final.

All.: C(2020) 672 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 13.2.2020
C(2020) 672 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 13.2.2020

**recante rettifica del regolamento delegato (UE) 2019/934 per quanto attiene alle
disposizioni transitorie relative alla commercializzazione delle scorte di prodotti
viticicoli**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda, fra l'altro, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli è stato adottato il 12 marzo 2019. Il regolamento delegato (UE) 2019/934 sostituisce e abroga il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione che stabilisce le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili ai prodotti vitivinicoli nell'UE.

Il presente progetto di regolamento delegato rettifica un errore contenuto nell'articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2019/934, al fine di garantire che i prodotti vitivinicoli ottenuti fra la data di entrata in vigore e la data di applicazione del predetto regolamento possano essere commercializzati.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Il 10 luglio 2019 l'Italia ha chiesto alla Commissione di chiarire le date di abrogazione del regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione nonché di entrata in vigore e di applicazione del regolamento delegato (UE) 2019/934. Previa disamina degli articoli 15 (Disposizioni transitorie) e 17 (Entrata in vigore) del regolamento delegato (UE) 2019/934, la Commissione ha rilevato un errore nell'articolo 15, che dovrebbe fare riferimento alla data di applicazione del regolamento delegato (UE) 2019/934 anziché alla data di entrata in vigore.

Di conseguenza, durante le riunioni del gruppo di esperti per l'organizzazione comune dei mercati agricoli (sottogruppo "vino") del 17 luglio 2019 e del 5 dicembre 2019, la Commissione ha informato gli esperti della necessità di rettificare il regolamento delegato (UE) 2019/934 e della rettifica proposta. In tali occasioni non sono state sollevate obiezioni.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

L'articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2019/934 deve essere rettificato al fine di disciplinare i prodotti ottenuti in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione fra la data di entrata in vigore del regolamento delegato, ossia il 27 giugno 2019, e la sua data di applicazione, ossia il 7 dicembre 2019. L'attuale formulazione consente la commercializzazione di prodotti vitivinicoli ottenuti in conformità al regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione prima della data di entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2019/934, ma non fra la data di entrata in vigore e la data di applicazione di detto regolamento. Al fine di consentire la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli ottenuti dalla vendemmia 2019, il riferimento alla "data di entrata in vigore" di cui all'articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2019/934 va sostituito con il riferimento alla "data di applicazione".

Poiché tale modifica incide sulla sostanza dell'atto delegato, lo strumento appropriato a tal fine è un regolamento delegato della Commissione recante rettifica del regolamento delegato (UE) 2019/934. Il nuovo regolamento sarà applicabile a condizione che il Parlamento europeo o il Consiglio non sollevino obiezioni entro il termine di due mesi, eventualmente prorogabile di altri due mesi.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 13.2.2020

recante rettifica del regolamento delegato (UE) 2019/934 per quanto attiene alle disposizioni transitorie relative alla commercializzazione delle scorte di prodotti vitivinicoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio¹, in particolare l'articolo 75, paragrafo 2, e l'articolo 80, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione² sostituisce e abroga il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione³. In seguito alla pubblicazione del regolamento delegato (UE) 2019/934, si è rilevato un errore in tutte le versioni linguistiche del testo.
- (2) L'errore riguarda le disposizioni transitorie relative alla commercializzazione delle scorte di prodotti vitivinicoli stabilite all'articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2019/934. Il regolamento (CE) n. 606/2009 è stato applicabile fino al 6 dicembre 2019. Il regolamento delegato (UE) 2019/934 è entrato in vigore il 27 giugno 2019. Al fine di dare agli operatori il tempo necessario per adeguarsi alle nuove norme, è stato deciso di fissare la data di applicazione di detto regolamento al 7 dicembre 2019.
- (3) Le disposizioni transitorie di cui all'articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2019/934 erano pertanto intese a consentire la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli ottenuti in conformità al regolamento (CE) n. 606/2009 prima della data di applicazione del regolamento delegato (UE) 2019/934. L'articolo 15 fa tuttavia riferimento alla data di entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2019/934 anziché alla data di applicazione di detto regolamento. Ne consegue involontariamente che i prodotti vitivinicoli della nuova vendemmia 2019, ottenuti in conformità al regolamento (CE) n. 606/2009, non possono essere commercializzati se ottenuti alla data di entrata in vigore o successivamente a essa.

¹ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

² Regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV (GU L 149 del 7.6.2019, pag. 1).

³ Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 1).

- (4) Al fine di consentire la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli ottenuti in conformità al regolamento (CE) n. 606/2009 fra il 27 giugno e il 6 dicembre 2019, si dovrebbero rettificare le disposizioni transitorie di cui all'articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2019/934, al fine di coprire tale periodo.
- (5) È quindi opportuno rettificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2019/934.
- (6) L'errore contenuto nel regolamento delegato (UE) 2019/934 deve essere rettificato al fine di consentire la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli ottenuti fra il 27 giugno e il 6 dicembre 2019. Per questo motivo il presente regolamento di rettifica dovrebbe applicarsi retroattivamente a decorrere dal 27 giugno 2019,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2019/934 è così rettificato:

L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

"Articolo 15

Disposizioni transitorie

Le scorte di prodotti vitivinicoli ottenuti prima della data di applicazione del presente regolamento in conformità alle norme vigenti prima di tale data possono essere immesse in libera pratica per il consumo umano."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 27 giugno 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13.2.2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN